

ALLEGATO “G”
d.D.G. n. 1489/2022

CONSERVATORIO DI MUSICA
“GIOVANNI PAISIELLO”
TARANTO

**ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
CONSERVATORIO “GIOVANNI PAISIELLO”
TARANTO**

STATUTO

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E ATTIVITÀ DELL’ISTITUZIONE

- ART. 1 Costituzione
- ART. 2 Finalità
- ART. 3 Attività didattica
- ART. 4 Servizi didattici integrativi
- ART. 5 Attività di produzione
- ART. 6 Istituzioni di formazioni artistiche
- ART. 7 Attività di ricerca
- ART. 8 Biblioteche, musei e laboratori
- ART. 9 Diritto allo studio e attività sociali

TITOLO II

RISORSE E BENI PATRIMONIALI

- ART. 10 Risorse
- ART. 11 Dotazione di beni patrimoniali

TITOLO III

PERSONALE

- ART. 12 Reclutamento del personale

TITOLO IV

ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

- ART. 13 Organi
- ART. 14 Presidente
- ART. 15 Direttore
- ART. 16 Consiglio di amministrazione
- ART. 17 Consiglio accademico
- ART. 18 Revisori dei conti
- ART. 19 Nucleo di valutazione

- ART. 20 Collegio dei professori
ART. 21 Consulta degli studenti

TITOLO V

STRUTTURE AMMINISTRATIVE

- ART. 22 Uffici e organizzazione amministrativa
ART. 23 Il Direttore amministrativo
ART. 24 Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
ART. 24bis Regolamento di procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi

TITOLO VI

NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

- ART. 25 Entrata in vigore dei regolamenti
ART. 26 Pubblicità dei verbali e delle deliberazioni
ART. 27 Emanazione e modifiche dello statuto
ART. 28 Incompatibilità
ART. 29 Collaborazioni esterne
ART. 30 Mantenimento dei corsi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente statuto
ART. 31 Norma di rinvio

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E ATTIVITÀ DELL'ISTITUZIONE

ART. 1

COSTITUZIONE

1. L'Istituto Superiore di Studi Musicali Conservatorio "Giovanni Paisiello" di Taranto è, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana e della Legge nr. 508 del 21.12.1999 (art. 2), un'istituzione di Alta Cultura. L'Istituzione è sede primaria di Alta Formazione, di Specializzazione e di Ricerca nel settore Artistico e Musicale e svolge correlate attività di produzione. L'Istituto superiore di Studi Musicali "Giovanni Paisiello" ha sede in Taranto in Via Duomo 276 (ex Convento San Michele).
2. Ai fini del presente statuto si intendono:
 - a. per "Ministro" e per "Ministero", rispettivamente, il Ministro dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - b. per "Istituzione", l'Istituto Superiore di Studi Musicali Conservatorio "Giovanni Paisiello" di Taranto;
 - c. per "Legge", la Legge 21 dicembre 1999, n. 508.
3. L'Istituto Superiore di Studi Musicali Conservatorio Giovanni Paisiello di Taranto ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato.
4. A norma della Costituzione, e nei limiti fissati dalla Legge, l'Istituzione gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.
5. L'Istituzione ha la capacità, nel rispetto della disciplina dettata dallo statuto, di stipulare convenzioni, accordi, concessioni e contratti in genere.
6. L'Istituzione, ai sensi dell'art. 2, commi 1, 3 e 4 della Legge, è sottoposta ai poteri di programmazione, coordinamento e indirizzo del settore Alta Formazione Artistica e Musicale del Ministero.
7. Il presente statuto, in conformità alla Legge e al D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, ne disciplina l'organizzazione e l'attività. Con uno o più regolamenti interni, compatibili col presente statuto, con la Legge e con i regolamenti attuativi di cui all'art. 2, comma 7 della Legge saranno disciplinati:
 - a. il funzionamento degli organi di governo;
 - b. le modalità di elezione delle rappresentanze nei suddetti organi, del Direttore e della Consulta degli studenti;
 - c. i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - d. l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione;
 - e. l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della Legge;
 - f. particolari aspetti dell'attività didattica, artistica e di gestione dell'Istituzione;
 - g. le modalità per l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente, non docente e degli studenti.

ART. 2

FINALITÀ

1. L'Istituzione è sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore musicale. Più in generale essa, attraverso una visibilità ed una presenza continua sul territorio, si propone come centro di produzione culturale, con un'attività a tutto campo che ne giustifichi appieno il ruolo e i costi di gestione.
2. Nella sua attività l'Istituzione intende perseguire le seguenti finalità:
 - a. proporre una offerta formativa moderna, differenziata per tipologie e livelli, attraverso la definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale svolgendo correlate attività di produzione musicale;
 - b. programmare l'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali;
 - c. realizzare attraverso ogni opportuna iniziativa, una migliore connessione dell'attività didattica con la realtà operativa del mondo della produzione musicale;
 - d. favorire e promuovere la libera ricerca ed espressione in campo artistico, garantendo le pluralità culturali contemporanee, nel rispetto delle specifiche radici storiche, in osservanza dei diritti connessi alle opere dell'ingegno anche secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente statuto;
 - e. promuovere la musica e le attività correlate incidendo nel tessuto sociale e culturale della città e della sua provincia attraverso forme sinergiche di collaborazione e convenzioni con l'Università e con le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i vari sistemi e forme per la realizzazione di un sistema di crediti formativi;
 - f. promuovere accordi di cooperazione con gli enti pubblici e privati presenti sul territorio, operanti nel settore della produzione musicale;
 - g. promuovere e valorizzare il patrimonio musicale e le specificità culturali del territorio cui si riferisce.

ART. 3

ATTIVITÀ DIDATTICA

1. L'offerta formativa dell'Istituzione comprende corsi di diploma accademico di primo livello, corsi di diploma accademico di secondo livello, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale, nonché i corsi propedeutici alla formazione accademica, in conformità ai regolamenti di cui all'art. 2, commi 7 e 8, della Legge 508/1999.
2. Le attività didattiche, comprese le attività di tutorato e formative, sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione degli studenti, del progresso della ricerca e dell'innovazione metodologica e pedagogico - didattica.
3. L'ordinamento degli studi, di tutte le attività formative previste dallo Statuto e di tutti i corsi per i quali l'Istituto rilascia titoli di studio è disciplinato dal regolamento didattico d'Istituzione nel rispetto della legge, dei regolamenti attuativi e delle finalità istituzionali.
4. Il Regolamento didattico dell'Istituzione determina altresì l'articolazione delle strutture didattiche, di formazione, di produzione e di ricerca e fissa i criteri generali che informano i regolamenti di funzionamento delle strutture suddette.

5. Il regolamento didattico è deliberato dal Consiglio accademico.
6. Il regolamento didattico d'Istituto si uniforma agli ordinamenti didattici nazionali ed europei, alle esigenze specifiche della realtà del territorio e all'evoluzione del suo patrimonio culturale e artistico, definendo i propri curricula - nonché quelli relativi ad eventuali percorsi integrati a seguito di apposite convenzioni con Facoltà universitarie e con altre Istituzioni di Alta Formazione – anche riorganizzate in Politecnici delle Arti in conformità ai regolamenti di cui all'art. 2, commi 7 e 8, della Legge 508/1999.
7. Il regolamento didattico è trasmesso, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della Legge, al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.
8. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto di emanazione.

ART. 4

SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI

1. L'Istituzione può attivare servizi didattici integrativi aventi per oggetto:
 - a. corsi di orientamento e di formazione degli studenti, propedeutica all'iscrizione ai corsi accademici e per l'elaborazione dei piani di studio nonché per l'iscrizione ai corsi di specializzazione;
 - b. master classes, seminari e conferenze per favorire una preparazione qualificata finalizzata a esigenze culturali e professionali specifiche;
 - c. corsi di preparazione agli esami per l'esercizio delle professioni e per la preparazione di concorsi; d. corsi di aggiornamento professionale;
 - e. corsi di formazione permanente e ricorrente;
 - f. altri corsi di educazione e formazione esterna, in particolare per la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti;
 - g. ogni altro corso inteso a migliorare la preparazione degli studenti.

ART. 5

ATTIVITÀ DI PRODUZIONE

1. L'Istituzione attiva i livelli propri dell'Alta Formazione previsti dallo statuto e definisce le finalità delle correlate attività di produzione.
2. Le attività di produzione rappresentano la verifica dell'efficacia dell'azione didattica, il collaudo e la sperimentazione delle abilità conseguite dagli studenti nonché l'occasione di rendere più graduale il passaggio nel mondo del lavoro e della produzione musicale attraverso una concreta attività di tirocinio professionale.

ART. 6

ISTITUZIONE DI FORMAZIONI ARTISTICHE

1. È facoltà del Consiglio di amministrazione l'istituzione e la promozione di formazioni orchestrali, bandistiche, corali e cameristiche in conformità ai regolamenti di cui all'art. 2, commi 7 e 8, della Legge 508/1999.
2. All'istituzione o promozione provvederà il Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio accademico, con apposito atto deliberativo, in cui saranno indicati:

- a. nome, natura e attività di promozione;
b. durata e finalità dell'iniziativa;
c. mezzi di finanziamento;
d. forme di gestione delle iniziative.
- scopo dell'istituzione o della
3. Con la deliberazione di Istituzione saranno nominati i responsabili ed approvati i regolamenti di funzionamento.

ART. 7

ATTIVITÀ DI RICERCA

1. L'Istituzione incentiva la ricerca creativa, interpretativa, storico filologica e pedagogica e adegua l'offerta didattica all'evolversi delle realtà culturali e produttive, all'evoluzione del proprio patrimonio umano, artistico e culturale.
2. Coordina l'innovazione e la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi, delle nuove tecnologie e di nuove tecniche artistiche.
3. L'Istituzione cura che i diritti di titolarità o con titolarità della proprietà intellettuale e artistica e dei diritti connessi si concilino con quel principio della pubblicità dei risultati della ricerca artistica che risponde al carattere pubblico e ai fini propri dell'Istituzione. L'attribuzione dei diritti connessi alle opere dell'ingegno per le produzioni realizzate a seguito di attività finalizzate alla formazione, o alla ricerca, svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari forniti dall'Istituzione è regolata in via generale dalle norme di legge e dalla contrattazione decentrata.

ART. 8

BIBLIOTECA, MUSEI E LABORATORI

1. L'Istituzione promuove la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio bibliografico, discografico, videografico, dei supporti multimediali e museale e, al fine di incrementarne la funzionalità e fruibilità, assegna un adeguato bilancio e l'attribuzione di autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti e secondo le modalità di cui al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Le modalità di accesso al patrimonio di cui al comma 1 vengono stabilite da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

ART. 9

DIRITTO ALLO STUDIO E ATTIVITÀ SOCIALI

1. L'Istituzione:
 - a. promuove l'accesso ai più alti gradi dello studio ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva uguaglianza di opportunità;
 - b. cura l'orientamento nella scelta degli indirizzi degli studi e organizza le attività di tutorato per assecondare le attitudini degli studenti e il miglior inserimento nel mondo del lavoro e della ricerca;
 - c. promuove attività culturali e formative, anche quelle autogestite dagli studenti, purché conformi agli obiettivi istituzionali ed allo statuto;
 - d. cura l'aggiornamento del proprio personale docente, tecnico e amministrativo;
 - e. promuove l'organizzazione di attività culturali, sportive e ricreative autogestite dal personale.

TITOLO II RISORSE E BENI PATRIMONIALI

ART. 10

RISORSE

1. Le fonti di finanziamento dell'Istituzione sono costituite da trasferimenti da parte dello Stato nonché dell'Unione Europea, da erogazioni di enti pubblici e privati, da donazioni, lasciti ed elargizioni di privati, da entrate proprie.
2. Le entrate proprie sono costituite da contributi, da redditi conseguenti a prestazioni e da redditi patrimoniali.
3. Le tariffe e i corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati sulla base di criteri generali stabiliti ed aggiornati periodicamente dal Consiglio di Amministrazione in modo da assicurare la copertura anche parziale di tutti i costi sostenuti.
4. Per le spese di investimento il Conservatorio può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente a prestiti e forme di *leasing* in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio.
5. Per gli adempimenti necessari alla gestione finanziaria delle risorse si rimanda al regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di cui all'art. 24 comma 1 del presente Statuto.

ART. 11

DOTAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

1. L'Istituzione, per il perseguimento delle proprie finalità, dispone dei beni mobili indicati nell'inventario.
2. I locali necessari per il perseguimento delle finalità dell'Istituzione sono messi a disposizione dall'Ente Provincia di Taranto, che si fa carico, ai sensi della Legge n. 96/2017, della concessione in uso gratuito dell'immobile ubicato in via Duomo 276 (ex Convento San Michele).

TITOLO III PERSONALE

ART. 12

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

1. Il reclutamento di nuovo personale sarà effettuato applicando le disposizioni contenute nel regolamento governativo di cui al D.P.R. n. 143 del 07 agosto 2019 emanato ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera e, della Legge 508/1999.

TITOLO IV ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

ART. 13

GLI ORGANI

1. Sono organi dell'Istituzione:
 - a. il Presidente;

- b. il Direttore;
 - c. il Consiglio di amministrazione;
 - d. il Consiglio accademico;
 - e. i Revisori dei conti;
 - f. il Nucleo di valutazione;
 - g. il Collegio dei professori;
 - h. la Consulta degli studenti.
2. I suddetti organi, fatta eccezione per il Collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
 3. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituzione e nei limiti stabiliti con decreto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i compensi spettanti ai componenti degli Organi.
 4. Le spese di costituzione e funzionamento degli organismi di cui al comma 1 sono a carico del bilancio dell'Istituzione.

ART. 14

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è rappresentante legale dell'Istituzione. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
2. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti designata, nel termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del Presidente uscente, dal Consiglio Accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.
3. Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima seduta, elegge al suo interno il Vice-Presidente.
4. Nelle materie attribuite alla sua competenza, il Presidente adotta provvedimenti nella forma tipica del decreto o dell'ordinanza.
5. Il Presidente:
 - a. nelle materie in cui è rappresentante legale sta in giudizio, con l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione, nei procedimenti giurisdizionali come attore o come convenuto;
 - b. rappresenta il Consiglio di amministrazione, lo convoca e presiede, fissa l'ordine del giorno, distribuisce gli affari tra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni;
 - c. firma la corrispondenza e i documenti relativi all'attività del consiglio;
 - d. sovrintende e coordina l'attività del consiglio, stimolando l'attività dei singoli consiglieri;
 - e. può delegare per singole materie o per singoli affari le sue competenze ad uno o più componenti del consiglio.
6. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni saranno esercitate dal vice-Presidente e nell'assenza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età presente in sede.

ART. 15

IL DIRETTORE

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica. In particolare egli:

- a. convoca e presiede il Consiglio accademico;
- b. convoca e presiede il Collegio dei professori;
- c. è componente di diritto del Consiglio di amministrazione;
- d. pianifica le attività didattiche e artistiche;
- e. attua, per quanto di sua competenza, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, al quale risponde del regolare funzionamento dell'Istituto;
- f. nel rispetto degli esiti della contrattazione collettiva decentrata svolta nelle materie stabilite dai contratti collettivi nazionali:
- o sottopone proposte agli organi di gestione dell'Istituzione inerenti all'organizzazione dei servizi e del personale;
 - o definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico delle strutture di servizio che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione, conformemente agli indirizzi degli organi di gestione.
2. Il Direttore è eletto dai docenti di prima e seconda fascia dell'Istituzione, tra docenti di prima fascia, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), della Legge n. 508 del 21 dicembre 1999.
3. Il Direttore esercita l'azione disciplinare nei confronti degli studenti nonché, limitatamente alle infrazioni di minore gravità, ai sensi dell'articolo 55 bis, comma 1, del Decreto legislativo 165/2001, nei confronti del personale docente ed amministrativo dell'Istituto.
4. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
5. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituzione.
6. Il Direttore designa, fra i componenti del Collegio dei professori, all'inizio dell'anno accademico il docente chiamato a sostituirlo nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

ART. 16

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Istituto è amministrato da un Consiglio composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Fanno parte del consiglio di amministrazione:
- a. il Presidente
 - b. il Direttore;
 - c. un docente dell'Istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
 - d. uno studente designato dalla Consulta degli studenti;
 - e. un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti fino ad un massimo di due, nominati dal Ministero su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni, organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche, pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al funzionamento o al finanziamento dell'Istituzione per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca.
4. I Consiglieri di cui al comma 2 lettera e) ed al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

5. Al Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore amministrativo, che ne è anche il segretario, con voto consultivo.
6. Nel caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del Consiglio, il Presidente, o chi ne fa le veci, ha l'obbligo di comunicare immediatamente l'avvenuta cessazione all'ente, l'organo o la componente (il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Consiglio accademico, la Consulta degli studenti) che hanno partecipato al procedimento di nomina a cura dei quali organi si procederà alla immediata sostituzione nella osservanza della procedura ordinariamente prevista. I Consiglieri eventualmente sostituiti successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
7. Decadono di pieno diritto dall'ufficio quei componenti del Consiglio che non intervengono alle adunanze per tre volte senza giustificato motivo. Il Presidente ha l'obbligo di comunicare immediatamente l'avvenuta decadenza all'ente o all'organo che ha nominato il consigliere incorso nella decadenza. La sostituzione spetta all'ente o all'organo che ha nominato il consigliere decaduto, previa designazione da compiersi con le modalità ordinariamente previste. Sono esclusi dalla decadenza i componenti degli organi collegiali di nomina ministeriale e i componenti di diritto.
8. Il Consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione. In particolare: delibera, sentito il Consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione; definisce, in attuazione del piano di indirizzo, la programmazione della gestione economica dell'Istituzione; approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo; definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente; vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio accademico.
9. La definizione dell'organico del personale, è approvata dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. Nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

ART. 17

IL CONSIGLIO ACCADEMICO

1. Il Consiglio accademico è composto da sette membri.
2. Fanno parte del Consiglio accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
 - a. quattro docenti dell'Istituzione eletti dal corpo docente tra i docenti in possesso dei seguenti requisiti:
 - o possesso di un diploma accademico conseguito presso un Conservatorio statale o Istituto musicale pareggiato, o, in alternativa, possesso di un diploma di laurea conseguito presso una Università; titolarità di un contratto di lavoro di durata minima compatibile con la durata triennale del mandato;
 - o non avere riportato nella funzione medesima sanzioni disciplinari superiori alla censura, per le quali non siano già stati riabilitati.
 - b. due studenti designati dalla consulta degli studenti.

3. Il Consiglio accademico ha funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca. In particolare:
- a. determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca tenuto conto delle professionalità esistenti nell'Istituzione, valutato l'utilizzo ottimale delle risorse e delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
 - b. assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
 - c. definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione correlata;
 - d. delibera, in conformità ai criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della Legge n. 508/1999, il regolamento didattico dell'Istituzione e, sentita la consulta degli studenti, il regolamento degli studenti;
 - e. esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e) della Legge n. 508/1999;
 - f. esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente statuto al Consiglio di amministrazione.
4. Il Consiglio Accademico è assistito da organi consultivi e di proposta. Questi sono il collegio dei professori e la consulta degli studenti.

ART. 18

REVISORI DEI CONTI

1. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile previsto dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123 è effettuato da due Revisori dei conti, nominati con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca e designati uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Ad essi si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.
2. I Revisori dei conti vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed espletano i controlli previsti dalla legge.
3. I Revisori dei conti durano in carica tre anni decorrenti dalla data del Decreto Ministeriale di nomina e non possono essere confermati più di una volta.

ART. 19

NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a. ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;

- b. redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione sulla base di criteri generali determinati dall'Agenzia Nazionale del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); la relazione è trasmessa oltre che al Ministero dell'Università e della Ricerca anche all'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, entro il 31 marzo di ogni anno, e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari straordinari ;
 - c. acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
3. L'Istituzione assicura ai nuclei di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

ART. 20

IL COLLEGIO DEI PROFESSORI

1. Il collegio dei professori è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'Istituzione.
2. In particolare:
 - a. svolge funzioni di supporto alle attività del consiglio accademico;
 - b. può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico;
 - c. formula pareri e avanza richieste sulla modifica dello Statuto e dei Regolamenti;

ART. 21

LA CONSULTA DEGLI STUDENTI

1. La Consulta degli studenti è eletta dall'Assemblea degli studenti ed è composta da un numero di studenti fissato secondo le indicazioni previste dall'art. 12 comma 1 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio accademico.
2. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
3. Il Consiglio di amministrazione assicura i mezzi e le risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni della Consulta.
4. Ove necessario, al fine di esercitare le funzioni consultive di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a) e b) del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 il Direttore provvede con proprio decreto alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.
5. La consulta degli studenti si dà un proprio regolamento relativamente alle elezioni dei propri rappresentanti nei diversi organismi previsti dallo statuto.
6. Il regolamento di cui al comma 5 è deliberato dal Consiglio di amministrazione sentito il Consiglio Accademico.

TITOLO V STRUTTURE AMMINISTRATIVE

ART. 22

AMMINISTRATIVA

1. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione, ai sensi del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, art. 13, comma 1.
2. Il regolamento di cui al precedente comma è deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, ed è trasmesso al Ministero per l'approvazione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.

ART. 23

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

1. Il Direttore Amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi centrali dell'Istituzione della cui efficienza e del cui buon andamento è responsabile, ed esercita una generale attività di direzione e controllo nei confronti di tutto il personale tecnico e amministrativo. In particolare:
 - a. sovrintende ai servizi di segreteria, amministrativi e contabili, ed è responsabile della osservanza delle norme legislative e regolamentari;
 - b. partecipa agli organi di gestione dell'Istituzione secondo le norme del presente Statuto;
 - c. provvede anche alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e firma, congiuntamente al Presidente del consiglio medesimo, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell'Istituto.
 - d.

ART. 24

REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITÀ

1. Con apposito regolamento, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della Legge n. 508/99 e dell' art. 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, sono disciplinate le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.
2. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al precedente comma disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina altresì le procedure contrattuali, l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva tanto dell'Istituzione, quanto dei singoli centri di spesa.
4. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità viene deliberato e trasmesso al Ministero per l'approvazione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

ART. 24bis

REGOLAMENTO DI

PROCEDIMENTO

**AMMINISTRATIVO E SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI**

1. Il regolamento di procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi stabilisce le modalità di espletamento del procedimento amministrativo e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi; è deliberato dall'organo di gestione anche sulla base degli accordi siglati con le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le OO.SS.

TITOLO VI NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

ART. 25

ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI

1. Espletato l'iter previsto, tutti i regolamenti entrano in vigore otto giorni dopo la data di pubblicazione o affissione agli albi, se non diversamente stabilito dagli stessi.

ART. 26

PUBBLICITA' DEI VERBALI E DELLE DELIBERAZIONI

1. Tutti i verbali delle deliberazioni, compresi gli allegati, debbono essere messi in libera visione in bacheche, anche elettroniche, a disposizione dei professori, del personale non docente e degli studenti.

ART. 27

STATUTO E MODIFICHE

1. Lo Statuto regola l'autonomia dell'Istituzione. È adottato ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Legge 21/12/1999 nr. 508 e del DPR nr. 132/03. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, ed approvato dal MUR di concerto con il Ministero dell'Economie e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
2. Possono avanzare proposta di revisione dello Statuto il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Accademico, il Collegio dei Professori, la Consulta degli Studenti. La proposta di revisione viene trasmessa al Consiglio di Amministrazione che, sentito il parere del Consiglio Accademico, delibera sul suo accoglimento a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti arrotondata per eccesso all'unità superiore. Le modifiche dello Statuto sono trasmesse al MUR per la prescritta approvazione ai sensi dell'art. 14 comma 3 del DPR nr. 132/03 ed entrano in vigore all'atto dell'approvazione ministeriale.

ART. 28

INCOMPATIBILITA'

1. I componenti eletti nel Consiglio di Amministrazione non possono essere anche membri del Consiglio Accademico.
2. Le cariche di consigliere di amministrazione e di componente del Consiglio Accademico sono incompatibili con la carica di RSU.

3. I docenti eletti come componenti degli organi di cui all'art. 16, comma 2 lettera c), e art. 17, comma 2 lettera a) devono essere in posizione contrattuale, a tempo indeterminato o determinato, compatibile con il periodo temporale del mandato.

ART. 29

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Per obiettivi determinati, in particolare riguardanti l'ambito didattico e per le attività artistico-culturali, con convenzioni a termine, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio accademico, può affidare collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale. Il ricorso alle collaborazioni esterne è consentito unicamente per l'esercizio delle funzioni istituzionali alle quali non sia possibile far fronte attraverso l'impiego delle professionalità interne all'Istituto.

ART. 30

MANTENIMENTO DEI CORSI DELL'ORDINAMENTO VIGENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO

1. L'Istituzione mantiene attivi gli attuali corsi fino all'entrata in vigore dell'apposito Decreto del Ministro con cui è disposta la cessazione dei predetti corsi in relazione all'attivazione della formazione musicale e coreutica di base nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria.
2. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi accademici in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti per il conseguimento dei diplomi di cui all'articolo 15 del presente statuto. Tale disposizione si applica anche ai corsi di diploma accademico attivati in via sperimentale.

ART. 31

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alla legislazione nazionale vigente in materia di Alta Formazione Artistica e Musicale, nonché ai regolamenti interni dell'Istituzione.
2. Si intende abrogato il "T.U. di Regolamento organico del Liceo Musicale Provinciale Giovanni Paisiello", deliberato con atto n. 312 del 16 marzo 1948 e successive modifiche.